



Parte Speciale “B”:

I reati societari

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ADOTTATO DA

EMAK S.p.A.

REV.	BREVE DESCRIZIONE E COMMENTO	DATA
0	EMISSIONE	26/03/2008
1	Aggiornamento	7/08/2015
2		
3		
4		
5		

Tutti i cambiamenti sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione (CDA) ed al controllo dell'Organismo di Vigilanza (ODV)

Compilazione :	<i>Firma : Studio Legale Baldi</i>	<i>Data : 15/07/2015</i>
Verifica OdV	<i>Firma : S. Mandelli- R.Bertuzzi – G. Ghinazzi</i>	<i>Data : 24/07/2015</i>
Approvazione del CdA	<i>Firma : Ing. F. Bellamico</i>	<i>Data : 7/08/2015</i>

PARTE SPECIALE "B"

Reati societari

Di seguito si descrivono le fattispecie penali contemplate nella presente Parte Speciale ed indicate all'**art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001**.

1.1 Falsità nelle comunicazioni e nelle relazioni

- FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ARTT. 2621 E 2622 C.C.)

Quanto alle fattispecie di reato contemplate negli artt. 2621 e 2622 c.c., i cui soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori, esse sono caratterizzate dalla medesima condotta tipica e si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale nei confronti dei soci o dei creditori. Questi reati si realizzano mediante:

- l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni; ovvero
- l'omissione nei medesimi documenti di informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, riguardo alla situazione economica, patrimoniale della società o del gruppo al quale essa appartiene.

In entrambi i casi la condotta, oltre a risultare idonea a trarre in errore i destinatari delle indicate comunicazioni sociali, deve altresì essere realizzata con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Va precisato che:

- la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- il reato di cui all'art. 2622 c.c. è punibile a querela di parte, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici, dell'Unione Europea o che si tratti di società quotate.

- FALSITA' NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE (ART. 2624 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, nelle relazioni o in altre comunicazioni da parte della società di revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse nonché con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i soggetti medesimi.

Inoltre, la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. Soggetti attivi del reato sono i responsabili della società di revisione, ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della società sottoposta a revisione e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. Va osservato che il reato in questione viene configurato come delitto ovvero come contravvenzione a seconda che abbia cagionato o meno ai destinatari delle comunicazioni un danno patrimoniale.

- **I REATI INTRODOTTI CON LA L. 69/2015: FALSE COMUNICAZIONE SOCIALI COMMESSE CON FATTI DI LIEVE ENTITÀ' (2621 BIS C.C.) e FALSE COMUNICAZIONE SOCIALI DELLE SOCIETÀ' QUOTATE (art. 2622 C.C.)**

La legge 69/2015 ha introdotto i seguenti reati presupposto:

- Il reato di **false comunicazioni sociali commesso con fatti di lieve entità**, rappresentato dalla nuova fattispecie contenuta nell'articolo 2621-bis che così recita *"Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al precedente comma quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale"*.

La sanzione pecuniaria a carico dell'azienda va da 100 a 200 quote.

- Il reato di **false comunicazioni sociali delle società quotate** rappresentato dalla nuova fattispecie contenuta nell'articolo 2622 che così recita *"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione"*

europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

La sanzione pecuniaria a carico dell'azienda va da 400 a 600 quote.

1.2 Tutela del capitale sociale

- INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.)

Tale reato, i cui soggetti attivi possono essere solo gli amministratori (reato proprio), consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

- ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI O DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.)

Questo reato, i cui soggetti attivi possono essere solo gli amministratori, consiste nella ripartizione di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Va precisato che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

- ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dai casi consentiti dalla legge, all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società o dalla società controllante, in tal modo cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio). Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

Va precisato che, se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

- OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)

Tale fattispecie di reato, i cui soggetti attivi sono, anche in questo caso, gli amministratori (reato proprio), consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si precisa che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- FORMAZIONE FITIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.)

Questo reato, i cui soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti, consiste nella:

1. formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
2. sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
3. sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

La legge non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

La legge, ancora, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità già contemplata alla nota che precede.

- INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (ART. 2633 C.C.)

Tale ipotesi di reato, i cui soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori, consiste nella ripartizione dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, in tal modo cagionando un danno ai creditori.

Si precisa che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

1.3 Tutela del regolare funzionamento della società e degli organi sociali

- IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.)

Tale fattispecie di reato, il quale può essere commesso esclusivamente dagli amministratori (reato proprio), consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione, qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci.

- ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

1.4 Tutela penale contro le frodi

- AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.)

Il reato si configura in caso si diffondano di notizie false, ovvero pongano in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, La pena prevista è quella della reclusione da uno a cinque anni.

1.5 Tutela penale delle funzioni di vigilanza

- OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITA' PUBBLICHE DI VIGILANZA (Art. 2638 C. C.)

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società od enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società, o enti e i soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

L'area di rischio maggiore si configura nel momento in cui gli amministratori trasmettono, in quanto tenuti da convenzioni e/o da norme di legge, all'ente concedente o ad altri enti territorialmente competenti documenti falsi, incompleti o frammentari.

2. Aree di rischio

Le più significative aree di rischio di commissione delle fattispecie contenute nella presente Parte Speciale sono:

1. la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
2. la gestione dei rapporti con la Società di revisione;
3. la gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione od acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale sociale, fusioni e scissioni, e riparto dei beni in sede di liquidazione;
4. la predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie (ulteriori rispetto alle comunicazioni di cui al precedente punto 1) relativi alla Società;
5. le comunicazioni tra gli Organi sociali;
6. le attività di controllo interno;
7. la gestione delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza.

3. Destinatari della parte speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti, amministratori e dirigenti di EMAK, nonché dai Collaboratori esterni e *Partners*, i quali sono tenuti all'adozione di comportamenti conformi alle regole di condotta previste nella presente Parte Speciale, al fine di impedire il verificarsi dei reati sopra individuati e descritti.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari è fatto espresso dovere di:

1. tenere comportamenti che non integrino le fattispecie di reato sopra considerate o che, sebbene non siano tali da integrare di per sé le suddette ipotesi di reato, possano potenzialmente diventarlo;
2. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e dei processi aziendali, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, alla gestione delle scritture e situazioni contabili periodiche, alla gestione delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Emak;
3. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e dei processi aziendali, nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire agli investitori un fondato giudizio sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Emak;
4. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e dei processi aziendali, per la tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, ed al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
5. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera corretta formazione della volontà assembleare.

4. Responsabilità delle Operazioni

Sono considerati Responsabili per ogni singola operazione a rischio all'interno delle aree sopra individuate i Responsabili delle Funzioni all'interno delle quali vengono svolti i processi a rischio, i Consiglieri di Amministrazione e di Dirigenti.

E' compito dei Responsabili di Funzione portare a conoscenza dell'OdV, tramite appositi moduli:

- a) la piena conoscenza da parte del Responsabile del processo da seguire e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione, con dichiarazione di conformità al D.Lgs 231/01;
- b) l'elencazione dei principali adempimenti effettuati nell'espletamento dell'operazione.